

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Societa' Cooperativa

Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ)

Tel. : 0967/576941-2 - Fax: 0967/576221

Email: segreteria@montepaone.bcc.it - PEC: 08126.bcc@actaliscertymail.it - Sito internet: www.bccdimontepaone.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Catanzaro n. 125202

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4996 - cod. ABI 08126.5

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A151352

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD), al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia (FNG).

Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla Banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari** (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della Banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la Banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.Lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la Banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la Banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla Banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la Banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoranza vengono restituiti e messi a disposizione del concedente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Societa' Cooperativa - Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ), mail reclami@montepaone.bcc.it e PEC 08126.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda

Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.